

STATUTO ASSOCIAZIONE

(Denominazione, Sede ed Oggetto)

Art. 1

E' Costituita un'associazione denominata: Associazione Italiana Turismo Gay & Lesbian, per brevità anche AITGL .

Art. 2

L'associazione ha sede in Roma, Via della Consulta n. 52 e potrà avere sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

Art. 3

L'associazione ha lo scopo di :

- a) Rappresentare e Promuovere in Italia e all'Estero, anche dinnanzi ai media e alle istituzioni, tutte le realtà imprenditoriali, le associazioni, le persone e gli Enti che rivolgono la propria attività prevalente o parziale al turismo Gay & Lesbian;
- b) Mettere in contatto tra loro tutte le realtà imprenditoriali, le associazioni, le persone e gli Enti legati al turismo Gay & Lesbian;
- c) Promuovere e sviluppare il turismo Gay & Lesbian verso l'Italia (incoming) e verso i paesi Esteri (outgoing);
- d) Promuovere e patrocinare progetti formativi e di specializzazione riguardanti il Turismo Gay & Lesbian con la possibilità di certificare con appositi attestati di specializzazione le competenze nel campo del turismo gay & lesbian;
- e) Istituire un Albo Nazionale di attività turistiche economiche definite "gay friendly" per il quale l'Associazione si occuperà di certificare, secondo dei parametri stabiliti da essa stessa, le competenze professionali ed etiche nei confronti del turismo GLBT;
- f) Istituire un osservatorio di dati statistici sul Turismo e i Pubblici esercizi legati al mondo LGBT;

Per perseguire lo scopo di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- 1) Assistere gli associati nella promozione dei loro prodotti/servizi rivolti alla comunità Gay & Lesbian e nella formazione dei dipendenti e della rete vendita;
- 2) Partecipare ai Fiere, Congressi, Workshop e Roadshow come rappresentante di tutte le realtà imprenditoriali, le associazioni, le persone e gli Enti legati al turismo Gay & Lesbian;
- 3) Promuovere la nuova imprenditoria gay, lesbica o gay-friendly;
- 4) Istituire Uffici di Informazione Turistica, anche telefonici, e Guide Tematiche di destinazioni turistiche italiane riguardanti il Turismo Gay & Lesbian;
- 5) Organizzare Eventi, Seminari, Fiere, Convegni, Workshop per promuovere il proprio scopo sociale;
- 6) Elaborare Progetti di Promozione, Sviluppo e/o Formazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
- 7) Istituire uno sportello dove ricevere segnalazioni circa eventuali discriminazioni di carattere sessuale esercitate da esercenti attività turistiche e di pubblici esercizi;

L'associazione non ha scopo di lucro, fini politici o religiosi.

(Associati)

Art. 4

Possono far parte dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, Italiani o Esteri, che ne condividano in modo espresso gli scopi, presentino richiesta scritta, versino la quota associativa e siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento interno. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione a suo insindacabile giudizio.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione: essi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e partecipano all'Assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo.

Art. 5

La presentazione della domanda di ammissione all'associazione comporta l'accettazione dello Statuto e del Regolamento interno e deve essere accompagnata dal pagamento della quota associativa.

Art. 6

L'iscrizione all'associazione comporta il versamento di una quota associativa annuale.

Art. 7

I soci vengono ammessi all'associazione senza limiti di tempo.

I soci cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza. Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro i soci:

- a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell'associazione; per indisciplina; per indegnità;
- b) che non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali;
- c) che non adempiono i doveri inerenti la qualità di socio o gli impegni assunti verso l'associazione;
- d) che commettono azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione;
- e) che i soci non siano sottoposti ad alcuna delle procedure di cui al R.D. 16 Marzo 1942 n.267.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;

(Assemblea)

Art. 9

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente. Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata, oppure inoltrata tramite telefax o via e-mail.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun socio ha diritto ad 1 (uno) voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- a) all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e del Regolamento interno;
- d) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Qualsiasi modifica alle norme del presente Statuto e del Regolamento Interno è deliberata a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti dell'assemblea e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti, in proprio o per delega, almeno il cinquanta per cento dei soci più uno e le delibere saranno valide a maggioranza dei presenti; in caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà comunque valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere saranno valide con le maggioranze sopra citate.

L'Assemblea, per velocizzare e snellire i processi decisionali di ordinaria amministrazione dell'associazione delega tutti i poteri ad un Consiglio Direttivo da questa nominata, di cui sono membri di diritto i soci fondatori.

(Consiglio Direttivo)

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) soci, eletti da parte dell'assemblea con il maggior numero di voti. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti fra i non soci. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente. Il Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Del Consiglio fanno parte di diritto i soci fondatori.

Risulterà eletto Presidente chi, nella prima votazione, abbia riportato un numero di voti pari ad almeno il cinquanta per cento più uno dei voti espressi; se nessuno dei votati raggiunge tale "quorum" si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente dell'Associazione e si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale ed anche per video conferenza, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o ne è fatta domanda scritta da due dei membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o tramite telefax o e – mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della riunione a ciascun membro del Consiglio Direttivo.

Le riunioni per videoconferenza sono valide se è garantita l'esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito. La riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo per la redazione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide anche se non vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri, basta la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera in merito all'ammissione, esclusione e decadenza dei soci;
- b) provvede ad attuare le direttive assembleari.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede all'attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

(Il Presidente dell'Associazione)

Art. 11

Il Presidente dell'Associazione è la più alta carica di rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni.

In particolare il Presidente dell'Associazione:

- a) dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante.
- b) presiede le adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c) Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.
- d) provvede all'attuazione delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi ed anche in giudizio;
- f) provvede all'attuazione delle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- g) rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi ed anche in giudizio;
- h) nomina nell'ambito del Consiglio Direttivo il Vice – Presidente;
- i) ad ogni altro argomento che non compete al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predisporre la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Art.12

Il patrimonio sociale è formato:

- dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- dai contributi di altre persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Gli esercizi sociali e finanziari hanno inizio l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno i bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e preventivi dell'esercizio in corso, corredati della relazione del Consiglio Direttivo, devono essere presentati all'assemblea dei soci per l'approvazione, a cura del Consiglio Direttivo. I bilanci consuntivo e preventivo non possono comunque presentare disavanzi di gestione.

Art. 13

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

Art. 14

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei componenti dell'assemblea e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e leggi in materia.